

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 16.00, in seconda convocazione, andata deserta la prima convocata per il giorno 24-02-2025 alle ore 08.00 nello stesso posto, presso la sede legale si è riunita l'Assemblea dei Soci della **Global Social Inclusive ASD** per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Adozione di un nuovo testo statutario ai fini dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci Rigano Antonella, Carmelo Lenzo, Mariya Romanovska, Giovanni Mirabile ed Emanuele Teresano. Assume la Presidenza il legale rappresentante, Rigano Antonella, la quale, verificata la regolare costituzione della seduta, la dichiara aperta e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, chiedendo di fungere da segretario verbalizzante a Emanuele Teresano, che accetta.

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona ai soci sugli aspetti principali della Riforma del Terzo settore, operata dal D. lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo Settore e rappresenta loro l'opportunità per l'Associazione di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e di procedere eventualmente all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). In particolare, con riferimento ai fini istituzionali perseguiti, alle attività istituzionali svolte ed ai soggetti che ne sono destinatari, il Presidente ritiene più adatta per l'Associazione la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS), A tal fine il Presidente sottopone ai soci una nuova versione di statuto sociale adeguata al Codice del Terzo settore, composto da venti articoli, e, dopo averne dato lettura, chiama i soci a pronunciarsi sulla sua approvazione.

A seguito di approfondita discussione circa l'opportunità di assumere la qualifica di APS e di iscriversi al RUNTS nonché sul rapporto tra tale qualifica e quella di ASD, che l'Associazione già possiede, l'Assemblea delibera all'unanimità:

- di adottare il nuovo testo di statuto, nella formulazione letta ed illustrata, che viene allegato al presente verbale alla lettera "A" per formarne parte integrante;
- di attribuire al Presidente tutti i poteri necessari per dare esecuzione al deliberato, in particolare di apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle modifiche, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Alle ore 17.10, non essendoci null'altro da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO




Agencia
Provincia di Catania
Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giuste
ATTO REGISTRATO IL 20 MAR 2025
N. 230 SERIE 3
ATTO € 200.00

(7) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giordano)

L'OPERATORE
1.º Pres. LUIP




Provincia di Catania
Ufficio Territoriale di Giuste

All. A

STATUTO

APS GLOBAL SOCIAL INCLUSIVE ASD

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo settore", un'Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata "APS GLOBAL SOCIAL INCLUSIVE ASD" di seguito denominata "associazione".
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D. e, in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della locuzione "associazione di promozione sociale" anche in acronimo APS.
Lo statuto e l'ordinamento interno dell'Associazione si ispirano ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati, favorendo la più ampia partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione, senza alcun tipo di limitazione o discriminazione, nonché al principio della lealtà sportiva ed all'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
4. L'associazione ha sede nel Comune di Roccalumera (ME).
5. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
6. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e rappresentanze, comunque denominati, quando sia necessario allo svolgimento degli scopi sociali.
7. L'associazione ha durata fino al 2070.

ART. 2 - Scopo sociale, finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente attraverso l'attività dei propri volontari ed in favore dei propri associati e/o di loro familiari ma anche di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Dlgs 117/2017:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. Per quanto riguarda in particolare l'attività sportiva dilettantistica l'associazione si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021 e D.Lgs. 39/2021 e, conformemente alle stesse si propone di:

- promuovere, praticare e sviluppare le attività sportive dilettantistiche dei disabili, pluridisabili e non, ed ogni altra disciplina sportiva che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare tra quelle riconosciute dal Ministero dello Sport;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- curare la formazione, la preparazione e l'assistenza di atleti e di squadre di disabili e non, nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, concorsi, campionati, tornei e manifestazioni, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., del C.I.P. e dei suoi organi;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'ambito delle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento;
- indire corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- praticare una vasta gamma di discipline, adatte per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, offrendo programmi per persone con disabilità fisiche, intellettive, visive, uditive e altro ancora, cercando attraverso lo sport di creare un ambiente accogliente e stimolante, dove ogni individuo possa sentirsi valorizzato e rispettato, indipendentemente dalle loro differenze o problematiche fisiche o sociali;
- per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di locali atti agli scopi sociali, sia ricreativi che sportivi, nonché impianti ed attrezzature sportive abilitate allo svolgimento delle discipline praticate dall'associazione, ed altresì collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio.

3. L'associazione si propone inoltre di:

- essere un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- offrire supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, non solo per momenti di convivialità ma anche in periodi di emergenza o di necessità, fornendo assistenza e/o terapie riabilitative funzionali, alloggio o rifugio temporaneo, garantendo così la sicurezza e il benessere di coloro che ne hanno bisogno;
- offrire programmi su misura, che prevedano la possibilità di partecipare a viaggi e attività ricreative, al fine di migliorare la qualità di vita di ogni singolo individuo;
- intraprendere e modellare un giusto turismo sociale che sia accessibile e fruibile per tutte le persone diversamente abili e le loro famiglie.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa,

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico

6. L'associazione al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle FSN, DSA e EPS, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, dal CIP per la/e disciplina/e sportive dalla stessa/e riconosciuta/e accettando incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive del CONI e/o CIP, nonché allo statuto, alle norme ed ai regolamenti dell'organismo sportivo cui intende affiliarsi. L'associazione, altresì, si impegna a rispettare le disposizioni emanate dalla Federazione internazionale di riferimento, e ad accettare le decisioni dei competenti organi collegiali dell'organismo sportivo cui aderisce, nonché eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi dell'organismo sportivo cui aderisce o del CONI/CIP dovessero adottare a suo carico, nonché le ulteriori decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente la vita dell'associazione sportiva.
7. Costituiranno quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali (o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di Promozione) nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate.
8. L'associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CIP, dell'organismo sportivo cui aderisce, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 39\2021.
9. L'associazione garantisce la partecipazione dei propri rappresentanti atleti e dei propri rappresentanti tecnici alle assemblee federali, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
10. L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicarla all'interessato con la relativa motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati, che al momento dell'assemblea in regola con il versamento delle quota associativa, hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, che non versa nei termini la quota associativa, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente associato.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili.

9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere per qualsiasi motivo all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
 - il Revisore legale, se obbligatorio per legge.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
3. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
4. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente indicazione del luogo, della data, dell'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi un'ora dopo la prima, e dell'ordine del giorno, che deve essere notificata a ciascun socio almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta la prova della sua ricezione.
5. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

- di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.
6. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e in regola con le quote annuali associative.
7. Ciascun associato ha un voto.
8. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero degli associati fosse non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea elettiva è costituita in seconda convocazione con il quorum minimo della presenza del 30% degli aventi diritto al voto.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- determinare la quota associativa annuale
 - formulare i programmi di attività associativa, anche per le attività diverse da quelle di interesse generale, ma secondarie e strumentali rispetto alle stesse, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - predisporre l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'assemblea
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, incluso il Presidente, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
 5. La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente.
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente con relativo ordine del giorno, mediante mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno cinque prima del suo svolgimento, e solamente con termine inferiore per motivazioni urgenti.
 8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri e nel rispetto delle modalità previste all'art. 7 per l'Assemblea.
 9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 11. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 12. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 13. E' fatto divieto agli amministratori, pena la immediata decadenza, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 9 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs 177/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio

ART. 14 - Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in conformità alla modulistica prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ART. 16 - Libri

1. Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in

visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 17 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dalle ulteriori disposizioni di legge relative alle collaborazioni nelle attività sportive
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Dlgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione è altresì tenuta al rispetto delle disposizioni di cui ai Dlgs 36 e 39/2021.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

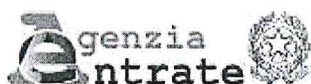
ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe e, comunque, a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. h), d.lgs. 36/2021 secondo quanto deciso dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) nonché le disposizioni del D.Lgs 36/2021 e D.Lgs. 39/2021 e, in quanto compatibile, dalle disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione a cui l'associazione è affiliata, del Coni, del CIP e dal Codice civile.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CATANIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: GIARRE

Registrazione di Atto Privato

Il 20/03/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXS , serie 3 , numero 230

data di stipula: 25/02/2025

ident.vo telematico: TXS25L000230000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97141750832

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97141750832				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23